

Repertorio n. 103662

Raccolta n. 38835

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

**DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

Repubblica Italiana

L'anno duemilaquattordici

il giorno ventotto

del mese di gennaio alle ore quindici

28.01.2014

in Brescia alla Via Creta n. 42,

davanti a me MARIO MISTRETTA, notaio in Brescia iscritto al Collegio

Notarile di Brescia, è presente il signor:

Monaco Ettore, nato a Brescia (BS) il giorno 13 luglio 1967, domiciliato

a Brescia (BS) Via Creta n. 42,

il quale dichiara di intervenire al presente nella sua qualità di Ammini-

stratore Unico della società:

"ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI SERVIZI S.R.L. (con sigla

"A.C.B. SERVIZI S.R.L.")" con sede in Brescia (BS), Via Creta n. 42,

Codice Fiscale: 03611520176

Partita IVA: 03611520176

capitale sociale pari ad euro 100.000,00 (centomila virgola zerozero)

iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia col seguente numero di

Codice Fiscale 03611520176 iscritta al R.E.A. di Brescia al n.426970;

cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, il

quale mi richiede di redigere in pubblico verbale le risultanze dell'as-

semblea della società, convocata in prima convocazione presso la se-

de della società "ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI SERVIZI S.R.L. (con sigla "A.C.B. SERVIZI S.R.L.")" il giorno 28 gennaio 2014 alle ore quindici per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Modifiche statutarie.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio dò atto che mi sono recato presso la sede della società "ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI SERVIZI S.R.L. (con sigla "A.C.B. SERVIZI S.R.L.")" e lì alle ore quindici e minuti dieci si è riunita in prima convocazione l'assemblea della suddetta società, che si è svolta nel modo seguente:

ha assunto la presidenza, ai sensi di legge e di statuto lo stesso componente il quale, constatato:

a) che era presente il socio rappresentante il 70% del capitale sociale e precisamente:

=il "ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI", con sede in Brescia, Via Creta n. 42,

Codice Fiscale: 00960790178 - Partita IVA: 02972420984

titolare di una quota di euro 70.000,00 pari al 70% del capitale sociale; rappresentata dal dottor. Vezzola Emanuele, nato a Gavardo (BS), il giorno 4 febbraio 1970, nella sua qualità di Presidente della predetta Associazione;

= che erano assenti giustificati i soci rappresentanti il 30% del capitale sociale e precisamente:

-il COMUNE DI BRESCIA, con sede in Brescia,

titolare di una quota di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zerozero)

pari al 15% del capitale sociale;

-la PROVINCIA DI BRESCIA con sede in Brescia,

titolare di una quota di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zerozero)

pari al 15% del capitale sociale.

b) che era presente l'Amministratore Unico signor Monaco Ettore, di cui sopra,

Il Presidente ha dichiarato, pertanto, l'Assemblea regolarmente costituita per deliberare sul sopra riportato Ordine del Giorno sul quale ha dichiarato aperta la discussione e ha chiamato a fungere da segretario per la parte ordinaria e straordinaria me notaio.

Avendo preso la parola il Presidente ha esposto all'assemblea come si renda opportuno modificare l'articolo 2) del vigente statuto sociale relativo all'oggetto in modo da prevedere che la società possa altresì svolgere attività di assistenza tecnica e la consulenza relativamente alla gestione dell'attività amministrativa; modificare e ampliare l'articolo 6) del vigente statuto sociale relativamente al capitale sociale, ai titolari delle quote, al diritto di opzione e alla possibilità della società di ottenere finanziamenti; aggiungere tre nuovi articoli relativi alla direzione politico-amministrativa e al controllo politico-amministrativo degli enti pubblici soci; modificare l'articolo 18) del vigente statuto sociale relativo all'amministrazione in modo da prevedere che possa essere amministrata anche da Amministratore Unico; aggiungere due nuovi articoli relativi al Comitato per l'indirizzo strategico; riformulare l'articolo 28) del vigente statuto sociale relativo alla clausola compromissoria.

Il Presidente ha esposto, inoltre, all'assemblea come si renda oppor-

tuno adeguare lo statuto della società alla normativa in tema di abolizione del Libro Soci, nonchè dare una numerazione allo statuto sociale.

Il Presidente ha invitato a questo punto l'assemblea a deliberare in proposito.

Dopo esauriente discussione di quanto posto all'ordine del giorno, l'assemblea della società,

ha deliberato

-di modificare l'articolo 2) del vigente statuto sociale relativo all'oggetto in modo da prevedere che la società possa altresì svolgere attività di assistenza tecnica e la consulenza relativamente alla gestione dell'attività amministrativa;

-di modificare e ampliare l'articolo 6) del vigente statuto sociale relativamente al capitale sociale , ai titolari delle quote , al diritto di opzione e alla possibilità della società di ottenere finanziamenti;

-di aggiungere tre nuovi articolo relativi alla direzione politico-amministrativa e al controllo politico- amministrativo degli enti pubblici soci;

-di modificare l'articolo 18) del vigente statuto sociale relativo all'amministrazione in modo da prevedere che possa essere amministrata anche da Amministratore Unico; aggiungere due nuovi articoli relativi al Comitato per l'indirizzo strategico;

-di riformulare l'articolo 28) del vigente statuto sociale relativo alla clausola compromissoria;

-di modificare gli articoli 2), 6), 18) e 28) del vigente statuto sociale come segue:

**"ART. 2** - La società ha per oggetto l'attività di prestazioni di servizi agli enti locali, ai loro consorzi, alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere, alle imprese pubbliche, alle imprese a prevalente capitale pubblico ed agli enti pubblici in genere, con esclusione dei servizi pubblici locali.

In particolare nell'attività di prestazioni di servizi sono, tra l'altro, compresi:

- la formazione e l'aggiornamento degli amministratori e del personale
- l'organizzazione di convegni di studio
- la pubblicazione di studi e l'attività editoriale di supporto
- l'assistenza tecnica e la consulenza relativamente alla gestione dell'attività amministrativa.

La società potrà compiere altresì tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari (escluse quelle di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1 e successive modifiche), immobiliari, compresa l'apertura di sedi secondarie o filiali, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

In via non principale o prevalente, essa potrà inoltre assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società costituite o costituende o imprese con sede in Italia o all'estero, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, esclusa la partecipazione in società di gestione di servizi pubblici locali e ogni finalità di successivo collocamento e di intermediazione mobiliare."

**"ART. 6** - Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zerozero).

Delle quote possono essere titolari esclusivamente l'Associazione Comuni Bresciani (ACB), enti pubblici e enti partecipati esclusivamente da enti pubblici; le quote non possono essere cedute a soggetti privati. E' inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote idoneo a far venir meno la totalità del capitale pubblico ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento avvenuto in violazione della presente previsione.

La totalità del capitale pubblico deve essere assicurata anche in caso di aumento del capitale sociale.

In caso di aumento del capitale sociale spetterà ai soci il diritto di opzione e saranno seguite le norme dettate dall'art. 2481 bis del codice civile.

La società potrà ottenere finanziamenti dai soci, qualora questi vi consentano, anche infruttiferi, proporzionali o no, a tempo determinato o indeterminato, nel rispetto delle norme sull'esercizio del credito e della raccolta del risparmio ed in particolare ai sensi della circolare Banca d'Italia del 31 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Non saranno considerati finanziamenti le partite finanziarie derivanti da rapporti commerciali o di servizi tra la società e singoli soci o società controllate da soci."

**"ART. 18** - La società è amministrata, secondo le decisioni assunte dai soci in assemblea, da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri. E' sempre ammessa la nomina di un amministratore unico. Gli amministratori, che possono essere anche non soci, durano in carica fino a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. .

In caso di cessazione degli amministratori, per la loro sostituzione si applicano le disposizioni di cui all'art. 2386 del codice civile."

"**ART. 28** - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

L'arbitro dovrà decidere in via irrituale secondo equità.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.";

-di adeguare lo statuto della società alla normativa in tema di abolizione del Libro Soci ;

-di dare una nuova numerazione allo statuto sociale come segue (precisandosi che i numeri tra parentesi corrispondono ai numeri degli articoli nel vecchio statuto): 1 (1), 2 (2), 3 (3) , 4 (4), 5 (5), 6 (6), 7 (7), 8 (8), 9 (9), 10 , 11 , 12 , 13 (10), 14 (11), 15 (12), 16 (13), 17 (14) , 18 (15), 19 (16), 20 (17), 21 (18), 22 (19), 23 (20), 24 (21), 25 (22) 26 (23) , 27, 28, 29 (24), 30 (25), 31 (26), 32 (27), 33 (28) e 34 (29).

Il Presidente mi ha consegnato il testo del nuovo statuto che firmato dal comparente e da me notaio allego al presente atto sotto la lettera A).

Il Presidente ha dato atto che l'assemblea, con il voto favorevole di un socio rappresentante il 70 % del capitale sociale, ha approvato le proposte delibere; essendo così esaurita la trattazione dell'ordine del giorno e avendo nessuno più preso la parola, mi ha dichiarato che il testo del nuovo statuto, a seguito di quanto deliberato, è quello che trovasi allegato al presente atto sotto la lettera A).


Null'altro essendovi stato da deliberare, l'assemblea è sciolta alle ore quindici e minuti quarantacinque.

Le spese e le imposte di questo atto, inerenti e conseguenti vengono dichiarate a carico della società.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al

comparsa il quale a mia richiesta lo dichiara conforme alle risultanze dell'assemblea, lo approva ed in conferma lo sottoscrive con me notaio in calce, a margine e sullo statuto.

Consta di tre fogli scritti con mezzi meccanici a sensi di legge da persona di mia fiducia sotto la mia direzione per intere pagine otto oltre parte della nona sin qui escluse le sottoscrizioni.


**STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

**ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI SERVIZI S.R.L.**

**TITOLO I - DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA**

**ART. 1** - E' corrente la società a responsabilità limitata denominata:

**"ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI SERVIZI S.R.L."**

con sigla **"A.C.B. SERVIZI S.R.L."**.

**ART. 2** - La società ha per oggetto l'attività di prestazioni di servizi agli enti locali, ai loro consorzi, alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere, alle imprese pubbliche, alle imprese a prevalente capitale pubblico ed agli enti pubblici in genere, con esclusione dei servizi pubblici locali.

In particolare nell'attività di prestazioni di servizi sono, tra l'altro, compresi:

- la formazione e l'aggiornamento degli amministratori e del personale
- l'organizzazione di convegni di studio
- la pubblicazione di studi e l'attività editoriale di supporto
- l'assistenza tecnica e la consulenza relativamente alla gestione dell'attività amministrativa.

La società potrà compiere altresì tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari (escluse quelle di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1 e successive modifiche), immobiliari, compresa l'apertura di sedi secondarie o filiali, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

In via non principale o prevalente, essa potrà inoltre assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre

società costituite o costituende o imprese con sede in Italia o all'estero, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, esclusa la partecipazione in società di gestione di servizi pubblici locali e ogni finalità di successivo collocamento e di intermediazione mobiliare.

**ART. 3** - La società ha sede in Brescia.

Per deliberazione dell'organo amministrativo, possono essere istituite o soppresse, nei modi di legge, altre sedi anche secondarie, rappresentanze, filiali, succursali, uffici commerciali ed amministrativi, agenzie, sia in Italia e sia all'estero e, inoltre, può essere trasferita la sede della società nel territorio nazionale.

**ART. 4** - Il domicilio dei soci nei loro rapporti con la società e tra di loro, così come l'indirizzo internet, il numero di fax e di telefono, sono quelli espressamente comunicati alla società con modalità tali da assicurare la ricezione; allo stesso modo dovrà essere comunicata alla società ogni modifica.

In mancanza il domicilio coinciderà con la residenza anagrafica, quale risultante dal Registro delle Imprese.

**ART. 5** - La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea, ai sensi di legge.

## **TITOLO II - CAPITALE SOCIALE E QUOTE**

**ART. 6** - Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zerozero) .

Delle quote possono essere titolari esclusivamente l'Associazione Comuni Bresciani (ACB), enti pubblici e enti partecipati esclusivamente

da enti pubblici; le quote non possono essere cedute a soggetti privati.

E' inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote idoneo a far venir meno la totalità del capitale pubblico ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento avvenuto in violazione della presente previsione.

La totalità del capitale pubblico deve essere assicurata anche in caso di aumento del capitale sociale.

In caso di aumento del capitale sociale spetterà ai soci il diritto di opzione e saranno seguite le norme dettate dall'art. 2481 bis del codice civile.

La società potrà ottenere finanziamenti dai soci, qualora questi vi consentano, anche infruttiferi, proporzionali o no, a tempo determinato o indeterminato, nel rispetto delle norme sull'esercizio del credito e della raccolta del risparmio ed in particolare ai sensi della circolare Banca d'Italia del 31 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Non saranno considerati finanziamenti le partite finanziarie derivanti da rapporti commerciali o di servizi tra la società e singoli soci o società controllate da soci.

**ART. 7** - L'aumento del capitale sociale può essere realizzato anche mediante conferimenti in natura.

**ART. 8** - Le quote sono liberamente trasferibili tra i soci e tra ciascun socio e la società da esso controllata o di essa controllante ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e con i soli limiti imposti dalla legge. Per qualsiasi altro trasferimento i soci hanno diritto di prelazione.

**ART. 9** - Qualora uno dei soci intenda trasferire a qualsiasi titolo le

proprie quote o concedere diritti sulle stesse a terzi, dovrà darne preventiva comunicazione, con lettera raccomandata a.r., a ciascuno degli altri soci e per conoscenza al presidente del consiglio di amministrazione precedentemente alla stipulazione dell'accordo relativo al predetto trasferimento.

Nella comunicazione ai soci non trasferenti, inviata mediante raccomandata a.r., dovranno essere precisati il nome dell'offerente, il prezzo e tutte le condizioni e i termini del trasferimento; i soci dovranno esprimere, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'assenso o il diniego a tale trasferimento, comunicandolo al socio ed al presidente del consiglio di amministrazione.

I soci potranno esercitare il diritto di prelazione in modo proporzionale alle quote possedute. Qualora più soci esercitino il diritto di prelazione, le quote saranno ripartite tra i soci che abbiano esercitato il diritto di prelazione in modo proporzionale alle quote da ciascuno possedute.

Ove le quote non oggetto della prelazione da parte dei soci non venissero effettivamente trasferite dal socio al nominativo ed alle condizioni indicate entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio della prelazione, ogni trasferimento delle stesse sarà nuovamente soggetto alle disposizioni del presente articolo.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche in caso di trasferimento di diritti di opzione su nuove quote emesse dalla società.

Non sono considerati terzi, e pertanto non si applica quanto sopra previsto, le società controllate dai soci ex art. 2359 del codice civile o le società che controllano i soci ex art. 2359 del codice civile.

In caso di trasferimento alle società controllate/controllanti di cui sopra l'atto di disposizione dovrà prevedere, anche a favore di terzi e a pena di inefficacia, che, in caso di perdita del requisito del controllo, la società beneficiaria si impegni a retrocedere le quote o i diritti acquistati al trasferente e quest'ultimo si impegni a riacquistarli dalla beneficiaria.

Nel caso in cui tale riacquisto non sia stato effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta che sia stata fatta da qualunque dei soci, oltre a quanto altrimenti previsto dalla legge, ogni socio avrà diritto di: far dichiarare inefficace il trasferimento delle quote o diritti a suo tempo effettuato senza osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo in materia di prelazione dei soci e di riscattare le azioni o i diritti della beneficiaria per lo stesso prezzo a cui era stato effettuato il trasferimento.

In caso di violazione del presente articolo la società escluderà comunque dal voto e dall'esercizio di ogni diritto sociale le quote o i diritti oggetto di trasferimento tra trasferente e beneficiaria.

In caso di costituzione di pegno o di usufrutto sulle quote, anche in deroga all'art. 2352 del codice civile il diritto di voto sarà esercitato dal socio costituente il diritto.

Il diritto di recesso del socio è consentito solo nei casi inderogabilmente previsti dall'art. 2473, comma 1, seconda parte, del codice civile.

### **TITOLO III - DIREZIONE POLITICO**

#### **- AMMINISTRATIVA E CONTROLLO SOCI**

**ART. 10** - Nell'ottica di assicurare l'effettiva sussistenza del cd. con-

controllo analogo sulle attività svolte dalla società, ACB, gli enti pubblici soci di ACB e gli enti pubblici soci di ACB Servizi S.r.l. esercitano - di concerto tra loro e nel rispetto delle forme e delle modalità previste dai rispettivi ordinamenti interni - la direzione politico-amministrativa della Società, definendone, gli obiettivi e le strategie gestionali tenuto conto del principio della sana gestione; a tali obiettivi e strategie gestionali saranno uniformati gli obiettivi strategici stabiliti dagli organi della Società, nel rispetto dell'autonomia decisionale di detto organo.

**ART. 11** - Al fine di assicurare ai soci l'esercizio del controllo analogo posto quale preconditione per l'affidamento secondo la formula dell'in house providing, gli enti pubblici soci che si trovano nelle condizioni di cui al precedente articolo 10 esercitano in concerto tra loro - secondo modalità da definirsi conformi al proprio ordinamento e anche mediante il Comitato per l'indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni - il controllo politico-amministrativo, con il compito di verificare il generale andamento della Società e lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

**ART. 12** - Al fine di agevolare la direzione politico-amministrativa ed il controllo politico-amministrativo degli enti pubblici soci di cui al precedente art. 6, il Presidente del Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dei soci l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione antecedentemente alla data di riunione di tale organo e - se richiesti (ed in tal caso, di norma, entro 15 giorni dalla richiesta) - i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Ugualmente,

se richieste (ed in tal caso, di norma, entro 15 giorni dalla richiesta) le decisioni dell'Amministratore unico come formalizzate nel correlativo libro. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico mette inoltre a disposizione dei soci, se richiesti ed entro 15 giorni dalla richiesta, i verbali delle riunioni del Collegio Sindacale (se nominato), nonché una relazione annuale sull'andamento delle attività sociali con particolare riferimento alla qualità ed alla quantità dei servizi resi ai cittadini nonché ai costi di gestione in relazione agli obiettivi fissati. La predetta documentazione potrà essere utilizzata esclusivamente per le finalità indicate, con l'obbligo per gli enti pubblici soci di garantire la riservatezza delle informazioni acquisite anche ai fini della tutela della società e delle attività svolte dalla stessa.

Il socio che intende consultare, personalmente od avvalendosi dell'assistenza di professionisti, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione deve avanzare richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o all'Amministratore unico, che determina la data d'inizio della consultazione entro i quindici giorni successivi al ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente. Il professionista che eventualmente assista il socio richiedente è tenuto al segreto professionale. La consultazione può svolgersi durante l'orario orario di lavoro degli uffici della Società, con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinario svolgimento dell'attività. I costi della consultazione sono a carico del socio richiedente.

I rapporti tra la Società e ciascuno dei soci sono altresì regolati dalle specifiche convenzioni per l'affidamento dei servizi e da tutta la corre-

lata documentazione.

#### TITOLO IV - DECISIONI DEI SOCI

**ART. 13** - I soci esprimono le loro decisioni mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis del codice civile.

**ART. 14** - Sono riservate alla competenza dei soci:

-approvazione del bilancio e distribuzione degli utili

-nomina degli amministratori, compreso il presidente e determinazione dell'eventuale compenso

-nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale nel rispetto delle norme di cui al successivo art. 29,

-emissione titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del codice civile

-aumento o riduzione per esuberanza del capitale sociale

-trasformazione, fusione, scissione della società

-modificazione dell'atto costitutivo

-prolungamento della durata della società e suo anticipato scioglimento

-liquidazione della società

-modificazione dei diritti dei soci e dell'oggetto sociale.

**ART. 15** - L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni adottate in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia o in un Paese dell'Unione Europea.

**ART. 16** - Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'organo amministrativo mediante comunicazione scritta: per lettera anche

a mano, per fax o per posta elettronica, da spedire ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza fatto pervenire ai soci al domicilio come indicato all'art. 4 e indirizzata alla persona fisica o all'ufficio che ogni socio avrà cura di indicare alla società e valido fino a variazione.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se esistenti, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per audio e/o per video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione,

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari da iscrivere agli atti,

c) sia consentito ai partecipanti di prendere parte alla discussione e alla votazione simultanea sulle questioni oggetto dell'ordine del giorno,

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi collegati audio/video a cura della società, nei quali i partecipanti all'assemblea possano intervenire, dovendosi considerare svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

E' valido il voto per corrispondenza e, in ogni caso, il votante per corri-

spondenza si considera intervenuto all'assemblea.

**ART. 17** - Ogni socio ha diritto ad un voto in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano o dimostrano di essere soci.

Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona a norma di legge.

**ART. 18** - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona eletta dall'assemblea.

Il presidente ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto alla partecipazione all'assemblea, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni. L'assemblea nomina un segretario, su proposta del presidente.

**ART. 19** - L'assemblea ha le competenze previste dalla legge e dal presente statuto. L'assemblea è validamente costituita con la maggioranza del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale ad eccezione delle materie indicate nel successivo art. 20 con le maggioranze ivi previste.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea potrà comunque essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, comma 2, ultima parte, del codice civile.

**ART. 20** - L'assemblea convocata per: aumento o riduzione per esu-

beranza del capitale sociale, trasformazione, fusione, scissione della società, modificazioni dell'atto costitutivo, modificazione dei diritti dei soci, modificazioni dell'oggetto sociale, prolungamento della durata della società e suo anticipato scioglimento, liquidazione della società, dovrà assumere le relative deliberazioni con verbale redatto da notaio a sensi dell'art. 2480 del codice civile ed è validamente costituita con due terzi del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.

#### **TITOLO V - AMMINISTRAZIONE**

**ART. 21** - La società è amministrata, secondo le decisioni assunte dai soci in assemblea, da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri. E' sempre ammessa la nomina di un amministratore unico. Gli amministratori, che possono essere anche non soci, durano in carica fino a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. .

In caso di cessazione degli amministratori, per la loro sostituzione si applicano le disposizioni di cui all'art. 2386 del codice civile.

**ART. 22** - Il consiglio di amministrazione nomina il presidente qualora non vi abbiano provveduto i soci ai sensi del precedente art. 14, eventualmente un vice presidente (il quale sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento). Il consiglio può eleggere in qualsiasi tempo uno o più amministratori delegati, delegando ad esso/i parte dei suoi poteri.

Il presidente, il vice presidente e gli amministratori delegati, ove nominati, rimangono in carica per la durata del mandato consiliare.

La carica di presidente è cumulabile con quella di amministratore delegato.

Il segretario del consiglio di amministrazione è nominato dal consiglio di amministrazione medesimo, su proposta del presidente, anche al di fuori dei suoi membri.

**ART. 23** - All'organo amministrativo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni, sempre dovuto, può essere assegnato un compenso annuo da determinarsi ai sensi del precedente articolo 14.

**ART. 24** - Il consiglio di amministrazione si adunerà anche fuori della sede sociale ogni qualvolta il presidente lo giudichi necessario oppure su domanda almeno di due consiglieri. La convocazione sarà fatta per lettera, telegramma o fax, indicanti l'ordine del giorno, spediti al domicilio di ciascun amministratore ed ai membri del collegio sindacale, se nominato, almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza salvo i casi di urgenza in cui basterà il preavviso pervenuto almeno un giorno prima.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si intendono valide anche nel caso si svolgano tramite video-conferenza o tele-conferenza, purchè tutti i partecipanti, che devono essere identificati dal presidente e da tutti gli altri partecipanti, possano seguire e prendere parte alla discussione in tempo reale, nonchè scambiarsi i documenti relativi alla discussione e a condizione che venga fatta menzione di tutto ciò nel

verbale della riunione. Rispettate tali disposizioni, le riunioni del consiglio si intendono svolte nel luogo in cui saranno presenti il presidente ed il segretario.

Alle sedute del consiglio di amministrazione potranno assistere dirigenti e consulenti della società, invitati dal consiglio di amministrazione.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Delle deliberazioni si farà constare mediante verbale da trascriversi sul libro delle adunanze firmato dal presidente e dal segretario.

**ART. 25** - Nell'ambito dell'oggetto sociale, l'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione della società.

**ART. 26** - L'organo amministrativo può nominare in qualsiasi momento un direttore generale e procuratori per singoli atti o categorie di atti. La rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministrazione ovvero all'amministratore unico, oppure, per gli atti loro delegati, al vicepresidente, all'amministratore delegato, al direttore generale e ai procuratori, ove nominati.

Ogni soggetto che abbia ricevuto deleghe può, a sua volta, delegare poteri ricevuti per il compimento di singoli atti o di parte di categorie di atti.

Oltre a quelli definiti non delegabili dall'art. 2381 del codice civile, l'organo amministrativo non potrà comunque delegare i seguenti atti:

1. determinazione degli indirizzi generali di gestione, in occasione del-

la adozione o modifica dei piani di budget e del business plan.

2. approvazione della politica annuale di finanziamento della società

3. approvazione di ogni proposta di deliberazione in tema di politica dei dividendi

4. acquisizioni o cessioni di aziende o rami d'azienda

5. partecipazioni societarie, quali l'acquisizione o cessione di partecipazioni in altre società, costituzione di nuove società, partecipazioni in società già costituite, scioglimento di società

6. decisioni relative ad operazioni e/o ristrutturazioni di carattere straordinario o di finanza straordinaria

7. proposta di decisione in tema di finanziamento della società sotto forma di aumento di capitale

8. tutte le operazioni finanziarie e di investimento superiori a euro 100.000

9. decisione in tema di finanziamento della società sotto forme diverse dal capitale di rischio, quali assunzione di prestiti e di mutui ed aperture di credito bancarie, per un ammontare pari o superiore ad euro 100.000

10. decisioni relative alla conclusione, esecuzione o modifica di contratti o rapporti di qualsiasi natura della società, con soggetti che si trovino direttamente e/o indirettamente in relazione di controllo o di collegamento con uno dei soci e/o con qualcuno dei soggetti controllanti i soci stessi

11. assunzione, nomina, licenziamento ed indicazione della politica retributiva dei dirigenti

12. approvazione dell'organigramma e dei poteri degli organi societari

13. tutte le operazioni immobiliari, quali acquisizione, cessione e permuta, anche tramite locazione finanziaria, di beni immobili di importo superiore a euro 100.000 per ogni singola transazione

14. concessione di prestiti non collegati all'attività commerciale istituzionale di qualsiasi importo

15. prestazione di garanzie, lettere di patronage o di copertura finanziaria a società nelle quali la partecipazione non sia del 100%, con esclusione della stipulazione dei contratti di garanzia prestata da terzi

16. operazioni commerciali relative alla conclusione, esecuzione o modifica di contratti di fornitura di materie prime aventi valore superiore a euro 100.000 per singolo atto

17. operazioni commerciali di qualsiasi genere, tra cui contratti di acquisto di beni mobili, di materiali, di appalto di servizi, di lavori e forniture, di comodato, di leasing, di locazione, determinandone condizioni e garanzie, aventi valore superiore a euro 100.000 per singolo atto

18. operazioni commerciali relative alla conclusione, esecuzione o modifica di contratti di prestazioni professionali e consulenze esterne, compresa la nomina di avvocati, periti ed ogni altro professionista che si renda necessario e/o opportuno, di valore superiore a euro 25.000 cadauno

19. transazioni ed arbitrati di qualsiasi genere e forma di importo superiore a euro 50.000 per singolo atto.

**ART. 27** - Il Comitato per l'indirizzo strategico e il controllo è composto dai membri del Consiglio di Presidenza di ACB e durano in carica fino

a che ricoprono quella di membri del Consiglio di Presidenza di ACB.

Al suo interno svolge il ruolo di coordinatore il Presidente di ACB.

**ART. 28** - Ferma restando la disciplina delle società a responsabilità limitata in materia di amministrazione e controllo, il Comitato per l'indirizzo strategico e il controllo esercita funzioni di indirizzo strategico ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto da parte degli enti soci di ACB e di ACB Servizi S.r.l. sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto.

Il Comitato vigila sull'attuazione degli indirizzi, obiettivi, piani, priorità della società.

Al fine dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo strategico del Comitato, il Consiglio di amministrazione, o l'Amministratore unico, sottopone a preventivo parere del Comitato, in rappresentanza di tutti i soci, gli atti relativamente a:

- andamento economico-patrimoniale aziendale su base semestrale;
- orientamenti generali sulla politica e gestione aziendale e adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- programmi di investimento per lo svolgimento dei servizi affidati e programmi di acquisto e alienazione di immobili e di diritti reali su immobili, ovvero implicanti la costituzione di garanzie sugli immobili;
- programmi di partnership con soggetti pubblici e privati.

## TITOLO VI - COLLEGIO SINDACALE

**ART. 29** - La società può nominare il collegio sindacale.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 del codice civile, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori legali, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I sindaci sono nominati dai soci, nel rispetto delle norme sul riequilibrio delle rappresentanze di genere. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis del codice civile ed esercita il controllo contabile sulla società.

Si applicano le disposizioni in materia di società per azioni.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli

interventuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

E' possibile tenere le riunioni del collegio sindacale con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione,

b) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **TITOLO VII - BILANCIO ED UTILI**

**ART. 30** - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

**ART. 31** - Gli utili netti di ogni esercizio, dedotta la riserva legale in misura del 5% e fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale, saranno devoluti ai sensi del precedente art. 14.

#### **TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**ART. 32** - In caso di scioglimento della società, per qualsiasi motivo, l'assemblea fisserà le modalità per la liquidazione e nominerà uno o

più liquidatori determinandone i poteri.

#### **TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

**ART. 33** - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

L'arbitro dovrà decidere in via irrituale secondo equità.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

#### **TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 34** - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicheranno le disposizioni del codice civile e delle altre leggi in materia di società a responsabilità limitata.

Museo

M

